

# Assicurazione costruzioni

Informazioni per la clientela  
Condizioni generali di assicurazione (CGA)



Basta telefonare!  
Siamo sempre  
a vostra disposizione.

**Per le emergenze:**  
**0800 80 80 80**

Dall'estero  
+41 44 628 98 98

# Indice

Art.	Pagina
<b>Informazioni per la clientela ai sensi della LCA Edizione 1/2016</b>	3
<b>Condizioni generali di assicurazione (CGA) Edizione 1/2016</b>	4
<b>Estensione dell'assicurazione</b>	4
1 Oggetto dell'assicurazione	4
2 Rischi assicurati	4
3 Interessi assicurati	4
4 Restrizioni dell'estensione dell'assicurazione	4
5 Somme di assicurazione	5
6 Prestazioni di Zurich	5
7 Franchigia	5
<b>Durata del contratto e luogo di assicurazione</b>	5
8 Inizio e termine del contratto	5
9 Luogo di assicurazione	5
<b>Obblighi durante la durata del contratto</b>	5
10 Obblighi dei soggetti che partecipano alla costruzione	5
11 Aggravamento e diminuzione del rischio	6
12 Collaborazione alla determinazione dello stato dei fatti; protezione dei dati	6

Art.	Pagina
<b>Premio</b>	6
13 Pagamento del premio, mora e conteggio dei premi	6
<b>Sinistro</b>	6
14 Obblighi in caso di sinistro	6
15 Determinazione del danno	7
16 Procedura peritale	7
17 Pagamento dell'indennità	7
18 Disdetta dopo un sinistro	7
<b>Diversi</b>	7
19 Pretese di risarcimento verso terzi	7
20 Prescrizione	7
21 Comunicazioni a Zurich	7
22 Foro	7
23 Retribuzione broker	7
24 Diritto applicabile	7

# Informazioni per la clientela ai sensi della LCA (Edizione 1/2016)

Le seguenti informazioni per la clientela forniscono, in maniera comprensibile e concisa, una panoramica sull'identità dell'assicuratore e sul contenuto essenziale del contratto d'assicurazione (art. 3 della Legge federale sul contratto d'assicurazione, LCA). I diritti e i doveri delle parti contrattuali scaturiscono dalla proposta/offerta rispettivamente dalla polizza, dalle condizioni contrattuali e dalle leggi applicabili, in particolare dalle disposizioni contenute nella LCA. Dopo l'accettazione della proposta/offerta, il contraente riceve una polizza che corrisponde, in termini di contenuto, a quanto indicato nella proposta/offerta.

## Chi è l'assicuratore?

L'assicuratore è la Zurich Compagnia di Assicurazioni SA, qui di seguito denominata Zurich, con sede statutaria in Mythenquai 2, 8002 Zurigo. Zurich è una società anonima, ai sensi della legislazione svizzera.

## Quali sono i rischi assicurati e qual è la portata della protezione assicurativa?

I rischi assicurati e la portata della protezione assicurativa scaturiscono dalla proposta/offerta rispettivamente dalla polizza come pure dalle condizioni contrattuali.

## A quanto ammonta il premio?

L'ammontare del premio dipende dai relativi rischi assicurati e dalla copertura desiderata. In caso di pagamento rateale, può essere imposto un supplemento. Tutti i dati relativi al premio e a eventuali tasse sono contenuti nella proposta/offerta rispettivamente nella polizza stessa.

## In quali casi si ha diritto ad un rimborso dei premi?

Se il premio è stato versato in anticipo per una determinata durata dell'assicurazione e il contratto viene sciolto prima della scadenza di tale durata, Zurich rimborsa il premio relativo al periodo assicurativo non ancora trascorso.

Il premio è tuttavia dovuto per intero a Zurich nel caso in cui:

- l'assicuratore ha fornito la prestazione assicurativa in seguito al verificarsi del rischio;
- l'assicuratore ha versato la prestazione assicurativa per un danno parziale ed il contraente disdice il contratto durante l'anno successivo alla stipulazione.

## A quali altri doveri deve adempiere il contraente?

- **Cambiamenti del rischio:** se nel corso dell'assicurazione un fatto rilevante subisce una modifica che costituisce un aggravamento essenziale del rischio, occorre avvisare immediatamente per iscritto Zurich.
- **Accertamento dei fatti:** in caso di chiarimenti relativi al contratto di assicurazione, quali ad esempio aggravamento del rischio, verifica delle prestazioni ecc., il contraente è tenuto a collaborare con Zurich e a fornirle qualsiasi informazione e documentazione utile, a richiedere queste ultime a terzi all'attenzione di Zurich nonché ad autorizzare terzi per iscritto a fornire a Zurich i relativi dati, documenti, ecc. Zurich è inoltre autorizzata ad effettuare autonomamente chiarimenti in merito.
- **Sinistro:** il sinistro va notificato immediatamente a Zurich.

L'elenco di cui sopra contiene solo i doveri più ricorrenti. Gli altri doveri scaturiscono dalle condizioni contrattuali e dalla LCA.

## Quando inizia l'assicurazione?

L'assicurazione ha inizio il giorno indicato nella proposta/offerta rispettivamente nella polizza. Se è stato consegnato un attestato d'assicurazione o una conferma di copertura provvisoria, Zurich accorda fino alla notifica della polizza una copertura assicurativa in base a quanto stabilito per iscritto nella conferma provvisoria stessa o ai sensi delle disposizioni legali.

## Quando si estingue il contratto?

Il contraente può sciogliere il contratto inviando una disdetta:

- al più tardi tre mesi prima della scadenza del contratto oppure, se così è stato concordato, tre mesi prima della scadenza dell'anno d'assicurazione. La disdetta è considerata avvenuta per tempo se perviene a Zurich al più tardi l'ultimo giorno prima dell'inizio del termine di tre mesi. Se il contratto non viene disdetto, esso si rinnova tacitamente di un altro anno. I contratti a tempo determinato e senza clausola di prolungamento si estinguono automaticamente il giorno fissato nella proposta/offerta rispettivamente nella polizza;
- dopo ogni sinistro per il quale si deve versare un'indennità, al più tardi 14 giorni dopo aver preso atto del pagamento da parte di Zurich;
- se Zurich modifica i premi. In questo caso, la disdetta deve pervenire a Zurich al più tardi l'ultimo giorno dell'anno assicurativo;
- se Zurich dovesse aver violato l'obbligo d'informazione previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 3 LCA. Il diritto di disdetta si estingue dopo 4 settimane da quando il contraente è venuto a conoscenza della violazione, ma in ogni caso trascorso un anno da una simile violazione.

## Zurich può recedere dal contratto:

- al più tardi tre mesi prima della scadenza del contratto oppure, se così è stato concordato, tre mesi prima della scadenza dell'anno d'assicurazione. La disdetta è considerata avvenuta per tempo se perviene al contraente al più tardi l'ultimo giorno prima dell'inizio del termine di tre mesi. Se il contratto non viene disdetto, esso si rinnova tacitamente di un altro anno. I contratti a tempo determinato e senza clausola di prolungamento si estinguono automaticamente il giorno fissato nella proposta/offerta rispettivamente nella polizza;
- dopo ogni sinistro per il quale è prevista l'erogazione di una prestazione, se la disdetta viene effettuata al più tardi con il versamento della prestazione;
- se fatti importanti concernenti il rischio vengono taciuti o comunicati in modo inesatto (reticenza).

## Zurich può recedere dal contratto:

- se il contraente è in ritardo con il pagamento del premio, è stato sollecitato a effettuare il versamento e Zurich rinuncia a richiedere il premio dovuto;
- il contraente viene meno al suo obbligo di collaborazione per la determinazione della fattispecie. Zurich è autorizzata a recedere con effetto retroattivo dal contratto di assicurazione entro due settimane dalla scadenza del termine suppletivo di quattro settimane che va fissato per iscritto;
- in caso di frode ai danni dell'assicurazione.

L'elenco menziona solo i casi più frequenti che possono portare alla fine del contratto. Gli altri casi scaturiscono dalle condizioni contrattuali e dalla LCA.

## Come avviene il trattamento dei dati da parte di Zurich?

Zurich elabora dati che scaturiscono dalla documentazione contrattuale o dal disbrigo del contratto e li utilizza in particolare per la determinazione del premio, l'apprezzamento del rischio, la trattazione di casi assicurativi, le valutazioni statistiche e a scopo di marketing. I dati sono custoditi in forma fisica o elettronica.

Se necessario, Zurich può trasmettere i dati da elaborare a terze persone coinvolte nel disbrigo contrattuale, sia in Svizzera sia all'estero, e in particolare ai coassicuratori e ai riassicuratori, nonché alle compagnie svizzere e straniere appartenenti a Zurich Insurance Group SA.

Inoltre, Zurich può richiedere informazioni utili presso uffici amministrativi e altri terzi, in particolare sull'andamento dei sinistri. Tale autorizzazione vale indipendentemente dal fatto che il contratto venga stipulato o meno. Il contraente ha il diritto di richiedere a Zurich le informazioni previste dalla legge in merito al trattamento dei dati che lo riguardano personalmente.

## Estensione dell'assicurazione

### Art. 1

#### Oggetto dell'assicurazione

1. I lavori edilizi con i relativi materiali ed elementi da costruzione nella misura in cui questi siano compresi nella somma di assicurazione, per:
  - a) l'opera pronta per la consegna (tutti i lavori edilizi aggiudicati dal committente e quelli che esegue lui stesso) o
  - b) le prestazioni parziali menzionate nella polizza.
2. Spese di sgombero, di decontaminazione, di ricerca di danni, di demolizione e di ricostruzione a seguito di un sinistro assicurato fino al 10% della somma di assicurazione (salvo diversa indicazione), per almeno CHF 25'000.
3. Sono assicurati a primo rischio, ma solo in base a convenzione speciale e fino alla somma d'assicurazione stipulata nella polizza (elenco non esaustivo):
  - Spese di sgombero supplementari,
  - Impalcature e materiale d'installazione,
  - Attrezzi da costruzione e utensili,
  - Terreno di fondazione e terreno circostante,
  - Costruzioni preesistenti con o senza dotazioni artistiche,
  - Mercì e installazioni,
  - Condutture e impianti di terzi preesistenti all'interno del lotto di costruzione,
  - Inclusione dei graffi su vetri o superfici,
  - Danni da imbrattamento e graffiati,
  - Spese supplementari in seguito di un caso di sinistro,
  - Spese per perizie,
  - Cose mobili in cantiere,
  - Trivellazioni per sonde sotterranee,
  - Assicurazione spese supplementari / interruzione d'esercizio,
  - Centinatura per ponti,
  - Terremoto,
  - Assicurazione maintenance.

### Art. 2

#### Rischi assicurati

1. Sono assicurati
  - a) i danni causati da eventi imprevisi (danneggiamento o distruzione) che sopravvengono durante la durata del contratto,
  - b) i danni da acqua all'interno degli edifici (danneggiamento o distruzione) causati da eventi imprevisi che sopravvengono nel corso della durata del contratto,
  - c) le perdite in seguito a furto di cose assicurate ai sensi de l'articolo 1 cifra 1, che sono fissate all'opera in costruzione,
  - d) contro il furto con scasso i lavori edilizi di competenza del committente, ma non ancora strettamente collegati all'opera pronta ai sensi dell'art. 1 cifra 1 CGA. È considerato furto con scasso un furto perpetrato da autori che si sono introdotti con l'uso della forza in locali chiusi dell'opera da realizzare o da ristrutturare. I locali si intendono chiusi se il grado di accessibilità dell'accesso è comparabile con lo standard dell'edificio finito.

Non sono assicurati:

- a) le perdite che vengono individuate solo in occasione di un controllo interno;
- b) i danni o le perdite dovuti a sequestro o altri interventi delle autorità,
- c) i lavori edilizi ai sensi dell'articolo 1 cifra 1 e le cose assicurate ai sensi dell'articolo 1 cifra 3 danneggiati o distrutti da vandalismo.

2. Sono assicurati i danni causati da incendio e i danni della natura
  - a) I lavori di sovrastruttura nei cantoni con assicurazione stabili obbligatoria, se i lavori edilizi interessati non possono essere ivi assicurati,
  - b) I lavori di sovrastruttura nei cantoni senza assicurazione stabili obbligatoria nonché a lavori di sottostruttura solo mediante convenzione speciale.

### Art. 3

#### Interessi assicurati

Sono assicurati i danni secondo l'art. 2, cifra 1, lett. a) che secondo le norme SIA sono a carico di tutti i soggetti che partecipano alla costruzione nella misura in cui i lavori edilizi corrispondenti sono contenuti nella somma di assicurazione.

### Art. 4

#### Restrizioni dell'estensione dell'assicurazione

Non sono assicurati

- a) I danni dovuti a influenze atmosferiche normali prevedibili per la stagione e le condizioni locali,
- b) i danni la cui causa sia riconducibile a effetti graduali, ad es. assessoramenti, usura, deformazioni, polvere, fumo, ruggine, gas o vapori, ecc. fatta eccezione per i casi in cui gli effetti graduali siano da ricondurre a un evento impreveduto e verificatosi improvvisamente,
- c) le spese per rimediare ai vizi dell'opera. Se però un vizio porta a un danno consecutivo assicurato, Zurich concede un'indennità, con detrazione delle spese che avrebbero dovuto essere sostenute anche senza danno consecutivo per eliminare il vizio.  

La non ermeticità vale come vizio a meno che non sia sorta a causa di un danno impreveduto o della distruzione del lavoro edilizio assicurato,
- d) le spese per rimediare ai difetti estetici, anche quando sono la conseguenza di un evento che dà diritto a un'indennità,
- e) i danni causati dall'uso o dallo sfruttamento della cosa assicurata e che quindi non hanno nulla a che fare con l'attività edile. Questa restrizione vale anche se il collaudo non è ancora stato effettuato,
- f) le penalità convenzionali per inosservanza dei termini di completamento e fornitura o altri impegni simili, nonché danni patrimoniali o perdite di reddito,
- g) i danni dei quali deve farsi carico l'assicuratore responsabilità civile di un partecipante alla costruzione dell'edificio coperto da assicurazione costruzioni nell'ambito del presente contratto.

Nell'ambito e in base alle condizioni dell'assicurazione costruzioni Zurich concede tuttavia un anticipo della prestazione dovuta dall'assicuratore responsabilità civile. L'avente diritto è tenuto a cedere a Zurich le sue pretese di risarcimento nella misura dell'anticipo accordato. Se la prestazione dell'assicuratore responsabilità civile non raggiunge l'anticipo concesso, l'assicurato contro i rischi di costruzione non deve rimborsare la differenza fra la prestazione di responsabilità civile e l'anticipo di Zurich,

- h) i danni dei quali deve farsi carico un'assicurazione obbligatoria contro i danni causati da incendi ed elementi naturali,
  - i) i danni dei quali devono farsi carico altri assicuratori di cose,
  - j) le spese supplementari riconducibili direttamente o indirettamente a siti contaminati o ad amianto oppure a materiali di siti contaminati o contenenti amianto o correlate a detti siti o materiali,
  - k) i danni in caso di disgelo del permafrost,
  - l) i danni dovuti a terremoti o eruzioni vulcaniche così come a cambiamenti della struttura nucleare dell'atomo,
  - m) i danni dovuti a guerre, violazioni della neutralità, rivoluzione, ribellione, insurrezione e alle misure adottate,
  - n) i danni dovuti a disordini interni. Sono considerati tali le violenze contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti e i saccheggi conseguenti,



# Condizioni generali di assicurazione (CGA)

o) i danni di qualsiasi tipo, senza tener conto di cause concomitanti riconducibili direttamente o indirettamente ad atti terroristici.

È considerato terrorismo ogni atto di violenza oppure ogni minaccia di violenza che persegue scopi politici, religiosi, etnici, ideologici o simili. L'atto di violenza o la minaccia di violenza sono atti a diffondere paura o terrore nella popolazione o in parti di essa o a influenzare un governo o un ente statale.

Non sono considerati atti di terrorismo i disordini interni.

## Art. 5 Somme di assicurazione

### 1. Lavori edili

La somma di assicurazione deve corrispondere alle spese previste per i lavori edili assicurati, nel momento della stipulazione del contratto.

Per la somma di assicurazione definitiva è determinante il conteggio finale relativo ai lavori edili assicurati.

Questo conteggio deve comprendere tutti i lavori edili effettuati, inclusi i pagamenti per danni verificatisi durante la durata del contratto. Il versamento delle indennità non comporta alcuna riduzione della somma di assicurazione.

### 2. Altri oggetti e spese

Le somme di assicurazione sono convenute a primo rischio; una sottoassicurazione non si può far valere.

Se la somma di assicurazione viene utilizzata in parte o in toto per pagamenti di sinistri, è possibile richiederne il ripristino a fronte del pagamento di un corrispondente premio complementare.

## Art. 6 Prestazioni di Zurich

Le convenzioni sui prezzi del contratto d'appalto costituiscono la base di calcolo dell'indennità.

### 1. Zurich indennizza

a) in caso di danneggiamento o distruzione dei lavori edili assicurati, le spese da sostenere per il ripristinamento allo stato immediatamente prima del sinistro, al massimo tuttavia la somma di assicurazione definitiva.

Se a complemento dell'articolo 13.3 nel caso di sinistro si determina che al momento della stipulazione dell'assicurazione si erano evidentemente dichiarati costi di costruzione troppo bassi, Zurich risarcisce i danni solo nel rapporto tra la somma di assicurazione concordata e i costi di costruzione effettivi,

b) fino a concorrenza della somma di assicurazione convenuta a primo rischio

- spese di sgombero (le spese di sgombero del luogo del sinistro dai resti delle cose assicurate e il loro trasporto al deposito più vicino come pure le tasse di deposito),
- le spese di decontaminazione del suolo e acqua di spegnimento, imposte da disposizioni di diritto pubblico,
- spese di ricerca di danni (le spese per localizzare una causa del danno assicurata),
- spese di demolizione o di ricostruzione delle parti assicurate, ma non danneggiate dell'opera, anche se queste parti siano state erette posteriormente ignorando l'esistenza del danno,

nella misura in cui sono da attribuire a un sinistro che dà diritto all'indennità e necessarie per il ripristinamento,

c) in caso di danneggiamento o distruzione di altre cose secondo l'articolo 1, cifra 3.

- in caso di danno totale, il valore venale immediatamente prima del sinistro. È considerato danno totale quando le spese di ripristinamento eccedono il valore venale dell'oggetto danneggiato (per le merci al massimo il prezzo) di mercato),
- in caso di danno parziale, le spese di ripristinamento (per le merci al massimo il prezzo di mercato),

al massimo però la somma di assicurazione convenuta a primo rischio.

Le presenti disposizioni hanno validità salvo non sia stato concordato diversamente nella polizza.

Se l'avente diritto o un soggetto partecipante alla costruzione è soggetto a IVA sulla base dell'aliquota saldo, l'IVA saldata o da saldare dal soggetto stesso o a suo nome non viene detratta dall'indennità, per l'indennità è quindi rilevante il compenso da pagare per le forniture e i servizi inclusa l'IVA. Per gli altri contribuenti soggetti a IVA, l'IVA versata come imposta precedente viene detratta dall'indennità.

Se un oggetto rubato viene indennizzato, i diritti di proprietà passano a Zurich. Zurich non è tenuta a prendere in consegna oggetti salvati o danneggiati.

2. Non sono indennizzati

- a) le spese supplementari dovute alle modificazioni del modo di costruzione o ai miglioramenti apportati all'opera con il ripristinamento in rapporto al suo stato immediatamente prima del sinistro,
- b) le spese che subentrano indipendentemente da danni (spese che sarebbero subentrate comunque),
- c) un deprezzamento risultante dal ripristinamento o dalla riparazione.

## Art. 7 Franchigia

Per ogni sinistro l'importo convenuto come franchigia viene dedotto da ogni indennità. Se il medesimo sinistro concerne più cose o spese, la franchigia viene computata una volta sola. Se sono state convenute differenti franchigie, sarà preso in considerazione l'importo più alto.

## Durata del contratto e luogo di assicurazione

### Art. 8 Inizio e termine del contratto

1. La copertura assicurativa inizia alla data indicata nella polizza.
2. La copertura assicurativa si estingue senza disdetta nel momento in cui tutti i lavori edili della singola opera in costruzione, o in caso di esecuzione scaglionata tutti i lavori edili per l'unità in questione, sono collaudati o considerati tali secondo le norme SIA, al più tardi alla data fissata nella polizza. (Con riserva dell'articolo 4 e).

Per le cose menzionate all'art. 1, cifra 3 la copertura assicurativa termina con il trasporto dal cantiere, in ogni caso tuttavia al più tardi alla data fissata nella polizza.

### Art. 9 Luogo di assicurazione

La copertura assicurativa si estende al cantiere designato nella polizza.

## Obblighi durante la durata del contratto

(Si veda anche Obblighi in caso di sinistro, articolo 14)

### Art. 10 Obblighi dei soggetti che partecipano alla costruzione

Il contraente e gli assicurati sono tenuti a osservare le prescrizioni legali e le norme e ordinanze dettate dalle autorità e dall'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva), le regole riconosciute nella tecnica e nell'arte edilizia (ad es. norme e direttive di SIA, VSS, VSA, ecc.) e gli obblighi che il contratto d'appalto e il mandato impongono loro. Si devono inoltre rispettare gli obblighi indicati nella polizza. Il contraente è responsabile del fatto che gli obblighi siano comunicati alle persone incaricate dell'esecuzione dei lavori di costruzione a tempo debito prima dell'inizio dei lavori.

Gli assicurati sono tenuti a eliminare a loro spese situazione di pericolo che potrebbe provocare un sinistro. Zurich può pretendere l'eliminazione di uno stato pericoloso entro un termine adeguato.

Ogni sospensione dei lavori di costruzione deve essere comunicata a Zurich, così come il completamento dei lavori di costruzione dopo il collaudo ai sensi dell'art. 8.

# Condizioni generali di assicurazione (CGA)

In caso di violazione dei presenti obblighi da parte dei soggetti impegnati nella costruzione, in caso di sinistro è possibile un rifiuto o una riduzione dell'indennità in ragione del fatto che l'insorgere, l'entità o la dimostrabilità del danno ne siano stati influenzati, salvo che l'assicurato provi che la violazione dell'obbligo non abbia influenzato l'insorgere, l'entità o la dimostrabilità del danno.

## Art. 11

### Aggravamento e diminuzione del rischio

Qualsiasi modifica di un fatto rilevante per l'apprezzamento del rischio (ad es. modifica dell'esecuzione dei lavori di costruzione o del metodo di costruzione, aumento dell'altezza o dell'ampiezza dell'opera), del quale le parti hanno determinato l'estensione alla conclusione del contratto, deve essere notificata immediatamente per iscritto a Zurich.

In caso di omessa comunicazione, nel periodo successivo Zurich non è più vincolata al contratto.

In caso di aggravamento del rischio, Zurich può esigere, per la durata rimanente del contratto, un corrispondente aumento di premio o una modifica delle condizioni, rifiutare l'assunzione del maggiore rischio o rescindere il contratto entro 14 giorni dalla ricezione dell'avviso, con preavviso di 14 giorni. Lo stesso diritto di disdetta spetta al contraente se non è possibile accordarsi sul premio o sulle condizioni. In ogni caso, Zurich ha diritto all'aumento di premio in base alla tariffa, a partire dal momento dell'aggravamento del rischio fino alla scadenza del contratto.

In caso di diminuzione del rischio, il premio viene ridotto in modo corrispondente.

## Art. 12

### Collaborazione alla determinazione dello stato dei fatti; protezione dei dati

La persona soggetta all'obbligo di notifica è tenuta a collaborare nell'ambito dei chiarimenti relativi al contratto di assicurazione, come p. es. violazione dell'obbligo di dichiarazione, aggravamento del rischio, verifica delle prestazioni, ecc. e a fornire a Zurich qualsiasi informazione e documentazione utile, a richiederle a terzi all'attenzione di Zurich nonché ad autorizzare terzi per iscritto a fornire a Zurich i relativi dati, documenti, ecc. Zurich è autorizzata ad effettuare autonomamente chiarimenti in merito.

Se la persona soggetta all'obbligo di notifica non adempie a tale obbligo, Zurich è autorizzata a rescindere con effetto retroattivo dal contratto di assicurazione entro due settimane dopo la scadenza del termine suppletivo, che è fissato per iscritto a quattro settimane. Se l'obbligo si riferiva soltanto a una parte delle cose o persone assicurate, il resciso avviene soltanto per le persone in questione.

Lo stesso obbligo vale per il contraente, gli assicurati e gli aventi economicamente diritto nonché per i loro sostituti, a condizione che non corrispondano alle persone soggette all'obbligo di notifica.

## Premio

## Art. 13

### Pagamento del premio, mora e conteggio dei premi

#### 1. Pagamento del premio

Il premio, salvo accordi diversi, è fissato come premio unico per l'intera durata del contratto, e alla base del calcolo dello stesso visono la tariffa e quanto indicato nel contratto di assicurazione. Il premio è pagabile dal momento del ricevimento della fattura presso il contraente fino alla data indicata sul conteggio dei premi.

Se è stato concordato un pagamento rateale, le rate non ancora pagate sono differite per la durata del contratto in essere.

## 2. Mora

In caso di mancato versamento del premio entro i termini, Zurich sollecita il contraente per iscritto, sotto comminatoria delle conseguenze della mora e a sue spese, ad effettuare il pagamento del premio in sospeso entro 14 giorni dall'invio della diffida. Se la diffida non ha esito positivo, l'obbligo di prestazione da parte di Zurich viene meno a partire dalla decorrenza del termine assegnato per il pagamento fino al saldo totale dei premi e delle spese.

## 3. Conteggio dei premi

All'inizio del contratto viene stabilito un premio provvisorio. Al termine della durata del contratto o in caso di rescissione del contratto viene effettuato il conteggio definitivo del premio. Un premio supplementare risultante dal conteggio del premio deve essere pagato entro il termine definito nel conteggio del premio supplementare. Un eventuale rimborso del premio è versato da Zurich al contraente entro lo stesso termine, a partire dalla determinazione dell'importo del premio definitivo.

Per progetti edilizi di sovrastruttura con somme di costruzione fino a CHF 5 milioni si rinuncia a un conteggio definitivo del premio.

## 4. Rimborso del premio

Se il premio è stato versato in anticipo per una determinata durata dell'assicurazione e il contratto viene sciolto anticipatamente, Zurich rimborsa il premio relativo al periodo di assicurazione non ancora trascorso in modo corrispondente al rischio residuo e richiede il pagamento di eventuali pagamenti rateali scaduti solo se il premio corrispondente al rischio non è ancora stato pagato interamente. Tale regolamentazione non è valida

- a) se in caso di sinistro il contratto viene disdetto da parte del contraente o
- b) se da parte dell'assicurato sono stati effettuati atti illeciti ai sensi della LCA, come ad es.
  - reticenza,
  - il caso in cui l'evento assicurato sia stato causato intenzionalmente,
  - frode delle giustificazioni o violazione fraudolenta del divieto di modificazione.

## Sinistro

(Si veda anche Obblighi durante la durata del contratto, articoli 10ss.)

## Art. 14

### Obblighi in caso di sinistro

Al verificarsi di un evento assicurato il contraente o i partecipanti alla costruzione devono

1. informare immediatamente Zurich e documentare la fattispecie (ad es. con fotografie, verbali, ecc.),
2. dare a Zurich ogni informazione scritta sulla causa, l'entità e le circostanze dettagliate del sinistro, e permetterle di fare ogni inchiesta utile a questo effetto,
3. fornire le indicazioni necessarie motivando il suo diritto all'indennità e giustificando l'entità dell'obbligo di risarcimento,
4. fare tutto il possibile per conservare e salvare gli oggetti assicurati, limitare il danno e conformarsi alle eventuali istruzioni di Zurich,
5. astenersi dall'apportare agli oggetti danneggiati cambiamenti che potrebbero ostacolare o rendere impossibile la determinazione della causa o dell'entità del sinistro, salvo che il cambiamento sia apportato per limitare il danno o sia d'interesse pubblico. Una volta notificato il sinistro, il contraente è autorizzato a fare procedere immediatamente alla riparazione, per quanto ciò sia indispensabile alla continuazione dei lavori di costruzione e di montaggio e per quanto non porti essenzialmente pregiudizio all'accertamento del danno da parte di un rappresentante di Zurich o non glielo renda impossibile. Se l'oggetto danneggiato non è esaminato entro 5 giorni dalla ricezione dell'avviso di sinistro, il contraente può procedere al ripristinamento. I pezzi danneggiati devono essere tenuti a disposizione di Zurich.

# Condizioni generali di assicurazione (CGA)

In caso di furto il contraente o i partecipanti alla costruzione devono denunciare immediatamente alla polizia gli eventuali danni arrecati, richiedere un'indagine ufficiale e informare Zurich se un oggetto rubato viene riportato o se si hanno informazioni in merito allo stesso. Zurich è liberata dalla prestazione nei confronti di quei partecipanti alla costruzione che hanno violato intenzionalmente o per colpa grave le disposizioni di cui sopra.

## **Art. 15** **Determinazione del danno**

Tanto il contraente quanto Zurich possono esigere che il danno sia determinato immediatamente.

Il contraente deve provare l'entità del danno.

Il danno è stabilito dalle parti stesse, da un perito comune o mediante procedura peritale (cfr. art. 16).

Nell'assicurazione per conto di terzi, l'accertamento del danno avviene esclusivamente tra il contraente e Zurich.

## **Art. 16** **Procedura peritale**

Tanto il contraente quanto Zurich possono richiedere l'applicazione della procedura peritale.

1. Ogni parte designa il suo perito e sceglie un arbitro prima di cominciare a determinare il danno. Se le parti non riescono ad accordarsi su un arbitro, lo stesso sarà nominato dai due periti.
2. Le questioni che i periti devono valutare vengono determinate nell'ambito di un'istruzione peritale comune.
3. Se gli accertamenti dei periti divergono, l'arbitro decide sui punti contestati entro i limiti delle due perizie.
4. Gli accertamenti fatti dai periti nell'ambito delle loro competenze vincolano le due parti, se non viene dimostrato che essi divergono in modo evidente e considerevole dalla realtà. La parte che sostiene questa tesi deve presentarne la prova.
5. Ognuna delle parti si fa carico delle spese del proprio perito; le spese dell'arbitro vengono ripartite in parti uguali.

## **Art. 17** **Pagamento dell'indennità**

L'indennità è esigibile dopo quattro settimane dal momento in cui Zurich ha ricevuto le indicazioni necessarie per la determinazione dell'ammontare del danno o dell'obbligo di prestazione, ossia la pretesa è sufficientemente motivata in base alla legge e al contratto.

Quattro settimane dalla data di un sinistro soggetto all'obbligo di indennità si potrà esigere quale acconto l'importo minimo che dovrà essere pagato in base alle risultanze.

L'obbligo di pagamento è differito in particolare fintantoché è in corso un'inchiesta della polizia o penale in seguito al danno e il procedimento contro il contraente non è concluso.

## **Art. 18** **Disdetta dopo un sinistro**

Dopo un sinistro per il quale si deve fornire un risarcimento, il contraente può disdire il contratto al più tardi 14 giorni dopo che è venuta a conoscenza dell'avvenuto pagamento, Zurich al più tardi al momento del pagamento del risarcimento.

Se una delle due parti disdice il contratto, la copertura cessa 14 giorni dopo che la controparte ha ricevuto la disdetta.

## **Diversi**

### **Art. 19** **Pretese di risarcimento verso terzi**

Le pretese verso terzi spettanti al contraente ai partecipanti alla costruzione passano a Zurich fino a concorrenza dell'indennità da essa pagata.

### **Art. 20** **Prescrizione**

Le pretese derivanti dal presente contratto si prescrivono entro due anni dal fatto su cui è fondata l'obbligazione.

### **Art. 21** **Comunicazioni a Zurich**

Tutte le notifiche e comunicazioni vanno indirizzate per iscritto a Zurich. Le dichiarazioni di disdetta devono pervenire a Zurich entro i termini e in forma scritta.

### **Art. 22** **Foro**

Per le controversie risultanti dal presente contratto, il contraente può scegliere come foro

- Zurigo, quale sede principale di Zurich,
- la sede della succursale di Zurich che risulta di fatto essere correlata al presente contratto,
- il domicilio o la sede del contraente in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, ma non altrove.

### **Art. 23** **Retribuzione broker**

Nell'ipotesi in cui relativamente alla conclusione o all'amministrazione del presente contratto d'assicurazione, la tutela degli interessi del contraente sia affidata ad un terzo, ad es. a un broker, è possibile che Zurich, sulla scorta di una convenzione, corrisponda a questo terzo un corrispettivo per le prestazioni effettuate. Qualora il contraente desideri maggiori informazioni in merito, può rivolgersi a questo terzo.

### **Art. 24** **Diritto applicabile**

Il presente contratto e tutte le domande, pretese o controversie che possono derivare dal presente contratto o insorgere in relazione ad esso, in particolare anche per quanto concerne nascita, validità e interpretazione, sottostanno al diritto svizzero escludendo qualsiasi diritto di collisione.

Valgono inoltre le disposizioni della legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d'assicurazione (LCA). Per le assicurazioni nel Principato del Liechtenstein vigono inoltre le disposizioni della Legge sul contratto d'assicurazione del Liechtenstein del 16 maggio 2001 (VersVG).

Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA  
Hagenholzstrasse 60, 8050 Zurigo  
Telefono 0800808080, [www.zurich.ch](http://www.zurich.ch)

---

51155-1510

